



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FASIOLO, PEZZOPANE, PAGLIARI, RUTA, ANGIONI, SOLLO, LAI, ORELLANA, SCAVONE, LIUZZI, DI GIACOMO, GAMBARO, CONTE e MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2016<sup>(\*)</sup>

Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico

---

<sup>(\*)</sup> Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - La presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di situazioni specifiche normate per legge, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza richiedente, ma lascia all'autonomia delle scuole la possibilità di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le Aziende sanitarie locali, con gli Uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori, o attraverso il fondo d'istituto.

Va segnalato che, a fronte di bisogni di supporto psicologico sempre crescenti che richiedono la presenza nella scuola di competenze multiprofessionali, l'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato di questa ormai necessaria figura: lo psicologo scolastico.

In molte realtà scolastiche, tuttavia, in questi anni si sono sviluppate esperienze molto produttive, difficilmente riassumibili, costituite da centri di ascolto a supporto del delicato processo evolutivo dell'adolescenza, da progetti accoglienza, da centri di orientamento scolastico, con una funzione di *counselling*, tutoraggio, eccetera. Una figura «ponte» dunque, quella dello psicologo, tra scuola e famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, docenti e alunni, scuola lavoro,

mondo dell'alternanza, una «spia» del disagio o di patologie potenziali, un potenziale supporto a contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*, ma anche un rivelatore di attitudini, interessi, stili cognitivi, un punto di riferimento per l'adolescente. Una presenza, oggi irrinunciabile, non tanto e non solo in contesti emergenziali, ma che deve essere considerata parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa.

L'esperienza dei centri di informazione e consulenza (CIC), regolati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, va dunque perseguita, ottimizzata, aggiornata in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali ed adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa.

Questo disegno di legge è volto dunque a regolamentare e a rendere stabile in ogni istituzione scolastica autonoma in ciascun ambito territoriale, una figura insostituibile, senza peraltro sovrapporsi ad esperienze innovative, oggi in atto in varie scuole, rispetto alle quali questo disegno di legge si pone in una logica non concorrenziale, ma sinergica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione figura psicologo)*

1. In ogni istituzione scolastica autonoma è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti.

### Art. 2.

#### *(Modalità operative)*

1. Lo psicologo scolastico instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.

2. Lo psicologo scolastico partecipa ai consigli di classe ove presenti casi specifici e agli altri organi collegiali ove per le tematiche trattate il dirigente scolastico o altri portatori di interesse lo richiedano.

3. Lo psicologo scolastico accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.

4. Lo psicologo scolastico può convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga significativa per lo sviluppo dell'interessato, per il tramite della dirigenza scolastica.

### Art. 3.

#### *(Funzioni)*

1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:

a) informazione agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo dell'età evolutiva;

b) sostegno alla costruzione della personalità degli studenti e allo sviluppo delle competenze di vita;

c) supporto al benessere dello studente e degli operatori della scuola, come ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

d) prevenzione dai fattori di rischio e dalle situazioni di disagio quali: il *cyberbulismo* e i bisogni educativi speciali (BES);

e) supporto e formazione ai docenti e alla comunità scolastica nella gestione di situazioni di disagio;

f) consulenza e informazione rivolta ai docenti e al personale nelle varie fasi di sviluppo dell'età evolutiva;

g) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

h) interazione, ove opportuno, con figure genitoriali, professionali che intervengano, ad altro titolo, nell'ambito della scuola per il sostegno per la disabilità e per gli *handicap*.

#### Art. 4.

##### *(Titoli d'accesso)*

1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'Ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale.

#### Art. 5.

##### *(Reclutamento)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.

2. L'attività dello psicologo scolastico si svolge in trentasei ore settimanali.

Art. 6.

*(Disposizioni contrattuali)*

1. La retribuzione dello psicologo scolastico è pari a quella dei docenti, fatte salve condizioni da definire con contratto separato.





